

## **Ricompense al Valore e al Merito dell'Esercito**

fonti normative

**D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66**

**Codice dell'ordinamento militare**

*Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate*

1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.

*Art. 1433 Istituzione*

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:

- a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
- b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
- c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
- d) croce d'oro al merito dell'Esercito;
- e) croce d'argento al merito dell'Esercito;
- f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

*Art. 1434 Medaglie al valore dell'Esercito*

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il

danno di grave disastro.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

#### *Art. 1435 Croce al merito*

1. La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, da cui sono derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

3. La croce al merito dell'Esercito può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 1449.

#### *Art. 1449 Concessione alla memoria*

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa.

2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:

- a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
- b) al primogenito tra i figli e le figlie;
- c) al più anziano tra i genitori;
- d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà:

- a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;

- b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa;
- c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.

**D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90**

**Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

*Art. 825 Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Esercito italiano*

1. La medaglia al valore dell'Esercito italiano:

- a) ha un diametro di 33 millimetri;
- b) riporta, da un lato, il fregio pluriarma dell'Esercito italiano composto di corazza, sormontato da elmo romano, fucili, lance, asce, cannoni e saette incrociati, con intorno la leggenda «al valore dell'Esercito» e, dall'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto;
- c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti di colore giallo oro ai lati, di cui quelli esterni sono larghi tre millimetri e quelli interni quattro millimetri;
- d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;
- e) si applica alla bandiera e allo stendardo, se concessa a comandi, corpi o enti che ne sono dotati; ovvero alla bandiera dell'arma o del servizio di appartenenza, in caso contrario.

2. La croce al merito dell'Esercito italiano:

- a) ha forma di croce patente ritondata, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;
- b) riporta, al centro, inscritta in una circonferenza in rilievo, del diametro di 16 millimetri, una corona turrata; sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, riporta la leggenda «al merito dell'Esercito»; sul braccio verticale superiore è inciso il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto; sul braccio verticale inferiore riporta il monogramma della Repubblica italiana;
- c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti, di cui quelli esterni larghi tre millimetri e di colore giallo oro, quelli interni larghi quattro millimetri e di colore vermiglione scarlatto;
- d) si porta sul petto o si applica alla bandiera e allo stendardo secondo quanto stabilito dal comma 1, lettere d) ed e).

*Art. 832 Consegna delle ricompense*

1. Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui sono attribuite in proprieta' ai sensi dell'articolo 1449 del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorita' designata dal Ministro della difesa.